



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

AREA RISORSE UMANE  
Settore Reclutamento e Selezioni

## IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTE le delibere n. 12.04 del 19 e del 26 maggio 2022 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 10/18 del 26 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione

## DECRETA

### ART. 1

È emanato il nuovo "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato".

### ART. 2

Il presente Regolamento sostituisce interamente il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato", emanato con D.R. n.1641 del 30/03/2022.

Il suddetto Regolamento, il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010" emanato con il D.R. n. 3250 del 28/10/2020 e il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" emanato con D. R. n. 1695 del 13/05/2019, continuano a produrre i loro effetti per le procedure bandite precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### ART. 3

Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo.

Il Rettore  
Prof. Massimo Midiri



**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato**

**Titolo I  
Norme generali**

**Art. 1 Ambito di operatività**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Università di Palermo e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, dello statuto vigente, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005, le procedure di chiamata e valutazione dei professori di prima e di seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

**Art. 2 Pianificazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli**

1. Ciascun Dipartimento, in base alla assegnazione dello specifico anno di programmazione e alla previsione delle risorse disponibili per il reclutamento nel triennio, adotta i seguenti atti di pianificazione e programmazione del personale:
  - a. delibera motivata di pianificazione triennale generale ed eventuali aggiornamenti annuali, con indicazione delle annualità;
  - b. delibera motivata di programmazione annuale del reclutamento;
  - c. delibera di richiesta di copertura di posizioni adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Le delibere di cui al comma 1 indicano le posizioni di professore di prima e seconda fascia da bandire con procedure ex art. 18, comma 1, di seconda fascia da bandire con procedure ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 e le posizioni di ricercatore a tempo determinato (RTD).
3. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono adottate dal Consiglio di Dipartimento e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Le delibere di cui al punto c) del comma 1, una per ciascuna posizione richiesta, sono adottate, in composizione ristretta:
  - a. dai soli ricercatori a tempo indeterminato e dai professori di prima e seconda fascia per le richieste di copertura di ruoli di ricercatore a tempo determinato di tipo A;
  - b. dai soli professori di prima e seconda fascia per le richieste di copertura di ruoli di ricercatore a tempo determinato di tipo B e di professore di seconda fascia;
  - c. dai soli professori di prima fascia per le richieste di copertura di ruoli di professore di prima fascia.Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
Non possono comunque partecipare alla trattazione, né concorrere all'adozione delle delibere dipartimentali di cui al comma 1, lettera c) i docenti in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e quelli la cui partecipazione confligga con la vigente normativa e con i principi del Codice etico di Ateneo.
5. Le delibere di cui al comma 1, lettera c, devono contenere per ciascuna richiesta, ai fini dell'emanazione del Bando, i seguenti dati:
  - a. la fascia di professore o la tipologia contrattuale di RTD per la quale viene richiesta la procedura;
  - b. la sede di servizio;



- c. l'area CUN, il settore concorsuale e anche l'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, per il quale viene richiesto il posto;
  - d. le modalità di copertura della posizione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2;
  - e. l'indicazione delle specifiche funzioni che il professore o il ricercatore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno, didattico e scientifico richiesto. Per i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, è richiesto il parere della stessa in merito all'impegno didattico;
  - f. nel caso di posizioni che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura dove essa dovrà essere svolta, sentito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia;
  - g. l'eventuale copertura finanziaria della posizione richiesta da parte di enti esterni pubblici o privati, con l'indicazione dell'ente finanziatore e delle modalità di finanziamento, che per le posizioni di professore non potrà comunque avere durata inferiore a 15 anni;
  - h. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
  - i. l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
  - j. per posizioni di RTD, il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale copertura economica con fondi nelle disponibilità del dipartimento.
6. Le procedure per la copertura di posizioni di RTD finanziate da soggetti pubblici o privati, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 17, comma 3, sono proposte dal Dipartimento mediante le delibere di cui al comma 1 lettera c), anche al di fuori della programmazione triennale e annuale di cui al comma 1 punti a) e b).
7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera la programmazione annuale sulla base delle richieste dei Dipartimenti, acquisito anche il parere di competenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, ove previsto.

## **Titolo II**

### **Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010**

#### **Art. 3 Procedure Selettive**

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione di un bando Rettorale, pubblicato sul sito di Ateneo, su quello del Ministero e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
  - a. la fascia e il numero massimo delle posizioni per i quali si attiva la procedura di selezione;
  - b. il numero massimo dei punti organico impegnati;
  - c. l'area CUN, il settore concorsuale, l'eventuale profilo ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per i quali viene attivata ciascuna procedura, indicandone la priorità come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
  - d. per ciascuna posizione messa a concorso, il Dipartimento che effettua la chiamata e l'indicazione delle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
  - e. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - f. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - g. il limite massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici, che il candidato dovrà



- trasmettere;
- h. l'indicazione dei criteri generali di valutazione, cui la Commissione dovrà attenersi;
  - i. l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
  - j. la sede di servizio e, nel caso di posizioni alle quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.
  - k. l'indicazione dei diritti e doveri del docente e del suo trattamento economico e previdenziale;
  - l. l'indicazione che il Dipartimento, con delibera motivata, può decidere di non effettuare la chiamata;
  - m. l'indicazione che le procedure selettive potranno svolgersi anche con modalità telematiche.
3. Il bando potrà contenere ulteriori disposizioni in ragione della procedura attivata.

#### **Art. 4 Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Alle selezioni per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare:
  - a. studiosi che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale messo a concorso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompreso nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
  - b. i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nel settore concorsuale in procedure concorsuali attivate ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità (art. 29 - 8° comma - Legge 240/2010);
  - c. i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio in altri Atenei per il settore concorsuale messo a concorso;
  - d. gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero. Il candidato può fare domanda per più di un settore concorsuale qualora ne abbia i requisiti.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al Titolo II non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e dell'art. 7, comma 1 del Codice Etico, i candidati che alla data di approvazione della delibera di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la suddetta delibera, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Il Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo decade da tale Organo quando presenta la domanda di partecipazione per un procedimento di chiamata di cui al Titolo II del presente Regolamento.

#### **Art. 5 Commissione di valutazione**

1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori ordinari, in servizio presso Atenei diversi, del settore concorsuale o, limitatamente ad un solo componente, del macro settore concorsuale a bando. Il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella stessa composizione prevista all'art. 2 comma 4, indica, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato



Accademico, una rosa di nomi di professori appartenenti ad almeno 5 Atenei diversi, comunque di norma non inferiori a dieci, ove possibile nel rispetto della parità di genere, tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, quattro componenti della Commissione di cui tre effettivi ed uno supplente.

Il Consiglio di Dipartimento indica i componenti sorteggiabili entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e vengono individuati tra i professori ordinari facenti parte delle liste dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza.

Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso dei requisiti, coincidenti con quelli richiesti nel punto 2, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR N. 132 del 13.09.2016, saranno autocertificati.

Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in istituzioni universitarie o di ricerca estere ai sensi del D.M. n. 662 del 01/09/2016, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. La delibera del Consiglio di Dipartimento attesta il possesso dei suddetti requisiti.

2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i requisiti di cui al precedente comma 1.

In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, da parte di un componente sorteggiato, si attinge al supplente sorteggiato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.

3. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione, previa autorizzazione del Rettore o esplicita indicazione nel bando, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche.

4. Eventuali istanze di riconsuazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsuazione dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di riconsuazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.

#### **Art. 6 Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La Commissione procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando, sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali e organizzative, ove previsto, dell'attività assistenziale attestata dai documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerate l'entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività didattica



- integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
    - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
    - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
    - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
    - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
    - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
      - 1) numero totale delle citazioni;
      - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
      - 3) "impact factor" totale;
      - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
      - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
  4. Per la copertura di posti di professore associato, anche se il candidato riveste il ruolo di professore associato, al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, la procedura contempla, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica, della discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e di un eventuale accertamento delle competenze linguistiche.  
Per la copertura di posti di professore ordinario la citata prova, la discussione e l'eventuale accertamento linguistico sono previste solo nel caso in cui il candidato non rivesta il ruolo di professore associato.
  5. Ai fini della valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative si terranno in considerazione anche i seguenti aspetti:
    - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
    - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
    - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
    - d) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere;
    - e) attività assistenziale ove prevista;
    - f) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
      - 1) numero totale delle citazioni;
      - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
      - 3) "impact factor" totale;
      - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
      - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
  6. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.



7. Al termine dei lavori la Commissione individua, per ogni posizione messa a concorso, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo specificato nel bando. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione, nel caso in cui siano presenti altri candidati per la posizione messa a concorso, in una successiva riunione individua il candidato maggiormente qualificato.
8. La Commissione predetermina i criteri per la valutazione dei candidati, che vengono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori.

#### **Art. 7 Termine del procedimento**

1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 5, comma 4.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.  
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti. Il decreto indica il nominativo del candidato più qualificato a ricoprire il posto per cui è stata attivata la procedura selettiva. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

#### **Art. 8 Chiamata del candidato selezionato**

1. A conclusione delle procedure di cui all'art. 6, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato di cui al decreto rettorale di approvazione degli atti. La delibera di chiamata è adottata dal Dipartimento proponente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. I professori che non esprimano voto favorevole alla chiamata devono motivare la scelta espressa.  
La proposta di chiamata, adottata nel rispetto della maggioranza prevista in questo comma, è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Laddove, nel termine sopra indicato, la proposta di chiamata non raggiunga la maggioranza richiesta o manchi il numero legale per la validità della seduta, lo stesso Dipartimento non potrà richiedere, nell'anno solare di approvazione degli atti e in quello successivo, la copertura di un posto per la stessa fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura. Nel caso in cui la procedura prevedesse l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare, il vincolo di cui al precedente capoverso si applica solo allo specifico settore scientifico-disciplinare e non all'intero settore concorsuale.

### **Titolo III**

#### **Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010**

#### **Art. 9 Attivazione della procedura ex comma 5 dell'art. 24 della Legge n. 240/2010**



1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 24 della Legge 240/2010, e di norma non oltre il centovesimo giorno antecedente la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Con la stessa delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. In caso di esito positivo della valutazione il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. L'Università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge 240/2010, l'inquadramento di cui al comma 5 del medesimo art. 24, previo esito positivo della valutazione, secondo le modalità previste nel successivo art. 11, comma 7.
3. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.  
Qualora la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale non sia stata bandita nel corso dell'ultimo anno di contratto, la procedura valutativa sarà avviata entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'esito dell'ASN successiva.

#### **Art. 10 Commissioni di valutazione**

1. Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 sono composte da quattro professori, di cui uno indicato come membro supplente, nell'ambito del Macro Settore Concorsuale a bando, che non siano incorsi nella valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, nel rispetto ove possibile della parità di genere, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
3. La Commissione dura in carica per l'espletamento della singola procedura.
4. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Art. 11 Valutazione per la immissione nel ruolo dei Professori associati**

1. Le Commissioni formulano le loro valutazioni ai sensi del D.M. 04.08.2011, n. 344 esprimendosi in particolare su:
  - a) attività didattica;
  - b) pubblicazioni scientifiche;
  - c) complesso dell'attività scientifica e curricolare, compresa l'attività istituzionale;
  - d) ove previsto, attività assistenziale.
2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e, in applicazione dell'art. 3 dello stesso D.M. 344/2011, faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;



- b) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità;
  - c) documentata partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
  - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
3. Per le valutazioni di cui al comma 1, da svolgere in relazione al profilo di professore universitario da ricoprire, maggiore peso sarà dato dalle Commissioni alle attività svolte nell'ambito del settore concorsuale per il quale è stata conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per il quale viene effettuata la valutazione.
4. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati precedentemente all'avviso di cui alla procedura, in applicazione dell'art. 4 comma 3 del D.M. 344/2011 facendo esplicito riferimento a:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) apporto individuale del ricercatore nel caso di lavori in collaborazione.
  - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici di cui al D.M. 344/2011.
5. Per la valutazione dell'attività scientifica e curriculare compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento all'attività svolta considerando in particolare i seguenti aspetti:
  - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
  - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
  - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
  - e) visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla Commissione;
  - f) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
6. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal D.M. 07.06.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
7. Nel caso di procedure attivate ai sensi dell'art. 24 comma 5 dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.



8. La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.

#### **Art. 12 Termine del procedimento**

1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato che ha avuto valutazione positiva. Il decreto è comunicato al candidato ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

#### **Art. 13 Esiti della valutazione**

1. I Ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 che hanno superato la valutazione di cui al presente titolo vengono inquadrati nel ruolo dei Professori Associati alla scadenza del contratto o all'esito della procedura di valutazione.

### **Titolo IV**

#### **Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato**

##### **Art. 14 Natura del rapporto**

1. Il presente titolo disciplina il reclutamento di ricercatori a tempo determinato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005.
2. L'Università degli Studi di Palermo, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
3. Il contratto per le attività di cui sopra è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente, nonché da quelle contenute nello Statuto di Ateneo; la titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. L'Università, secondo il proprio ordinamento e sulla base delle competenze dei propri organi, determina, all'inizio di ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.



#### **Art. 15 Modalità di reclutamento e di finanziamento**

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento può avvenire su risorse disponibili per la programmazione annuale di Ateneo o essere a totale carico di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzione di durata almeno pari a quella del contratto.
2. I soggetti esterni, pubblici o privati, che si impegnano per un finanziamento, possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno privato scelga di corrispondere la somma in più rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa, o equivalente forma di garanzia, di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

#### **Art. 16 Tipologie contrattuali**

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
  - a) contratti di durata triennale, di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M.; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
  - b) contratti triennali di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., rinnovabili non oltre il 31.12.2016, così come previsto dal D.L. 30.12.2015 n. 210 convertito in Legge n. 21 del 25.02.2016.
2. Le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al comma 1 lett. b) sono riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente, di:
  - contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
  - contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398;
  - analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
  - ovvero ai candidati che hanno conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica.
3. I contratti di cui al comma 1 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno ed a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico potranno svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" o presso strutture convenzionate con l'Ateneo secondo modalità stabilite tra l'Ateneo e le strutture sanitarie. Eventuali compensi e oneri per lo svolgimento di tali attività sono a totale carico dell'A.O.U.P. o delle strutture sanitarie ospitanti.

#### **Art. 17 Procedura di reclutamento**

1. La proposta di reclutamento, previa approvazione del Senato Accademico, sarà



- sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando.
2. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale, sull'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito internet dell'Università e su quelli del Ministero, dell'Unione Europea.
  3. Nel bando sono indicati:
    - a) il Dipartimento proponente;
    - b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
    - c) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
    - d) la lingua straniera scelta in relazione all'eventuale profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
    - e) il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare con la specificazione che le stesse, se eccedenti il numero indicato dal bando, non saranno valutate;
    - f) i termini di presentazione della domanda di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
    - g) il responsabile del procedimento;
    - h) le incompatibilità previste dalla Legge;
    - i) la tipologia contrattuale di cui all'art. 16 del presente regolamento e l'eventuale regime di impegno previsto;
    - j) la sede di servizio e, nel caso di posizioni alle quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
    - k) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore e del suo trattamento economico e previdenziale;
    - l) l'indicazione che le procedure selettive potranno svolgersi anche con modalità telematiche.
  4. Il bando potrà contenere ulteriori disposizioni in ragione della procedura attivata.
  5. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
  6. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno rese note ai candidati secondo le modalità indicate nel bando. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
  7. Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere spedite, entro i termini indicati dal bando, esclusivamente a mezzo PEC personale.
  8. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

#### **Art. 18 Requisiti per la partecipazione**

1. Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
2. Possono partecipare alle procedure selettive relative ai contratti triennali non rinnovabili di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) del presente regolamento i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice Etico non possono partecipare alle procedure di reclutamento i candidati che alla data di approvazione della delibera di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al



- quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo decade da tale Organo quando presenta la domanda di partecipazione per un procedimento di chiamata di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

#### **Art. 19 Procedura di selezione**

1. La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, così come individuati con decreto del Ministro.
2. A seguito della valutazione preliminare, si procede alla ammissione dei candidati, comparativamente più meritevoli, nella misura del 10% (arrotondato per eccesso) del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
3. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta anche ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.
4. La valutazione preliminare, la discussione dei titoli, la prova orale sulla conoscenza della lingua straniera avvengono con le modalità prescritte nella Legge 240/2010, art. 24 comma 2, lettera c).
5. Nella attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, la Commissione è tenuta a riservare alle pubblicazioni non meno del 70% del punteggio massimo.

#### **Art. 20 Commissione Giudicatrice**

1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori, in servizio presso Atenei diversi, del settore concorsuale o, limitatamente ad un solo componente, del macro settore concorsuale a bando.  
Il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella stessa composizione prevista all'art. 2 comma 4, indica, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, una rosa di nomi di professori appartenenti ad almeno 5 Atenei diversi, comunque di norma non inferiori a dieci, ove possibile nel rispetto della parità di genere, tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, quattro componenti della Commissione di cui tre effettivi ed uno supplente.  
Il Consiglio di Dipartimento indica i componenti sorteggiabili entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al Bando.  
I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e vengono individuati tra i professori facenti parte delle liste dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza.  
Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso dei requisiti, coincidenti con quelli richiesti nel punto 2, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR N. 132 del 13.09.2016, saranno autocertificati.
2. Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in



- istituzioni universitarie o di ricerca estere ai sensi del D.M. n. 662 del 01/09/2016, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. La delibera del Consiglio di Dipartimento attesta il possesso dei suddetti requisiti.
3. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i requisiti di cui al precedente comma 1. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della Commissione, si attinge al supplente sorteggiato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.
  4. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
  5. Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei commissari. Qualora tutti i candidati abbiano rinunciato ai termini di riconsiliazione secondo le modalità indicate nel bando, la Commissione può iniziare i lavori.
  6. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
  7. La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei candidati, che vengono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori.

#### **Art. 21 Lavori della Commissione**

1. La Commissione, dopo avere definito i criteri di valutazione, procede, conformemente all'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010, alla verifica preliminare ai fini della ammissione dei candidati alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, ove necessaria, alla discussione sui titoli e sulle pubblicazioni e alla prova orale di conoscenza della lingua straniera, e alla assegnazione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, riservando a queste ultime non meno del 70% del punteggio massimo. La prova orale avviene contestualmente alla discussione sui titoli e sulle pubblicazioni e accerterà l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.
2. La Commissione, a conclusione dei lavori, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei Componenti, indica un vincitore.
3. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione, nel caso in cui siano presenti altri candidati per la posizione messa a concorso, in una successiva riunione individua il candidato maggiormente qualificato.
4. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 5, comma 4.
5. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
6. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
7. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato, nonché dalla



relazione finale dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo.

**Art. 22 Contratti stipulati con responsabili di progetti di ricerca finanziati**

1. In deroga alla precedenti disposizioni regolamentari relative alle procedure concorsuali, l'Università può stipulare i contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010, con i vincitori di procedure di selezione ed approvazione di progetti attivate e gestite dal MUR o da Organismi Nazionali ed Internazionali nell'ambito di specifici progetti di ricerca (Programmi Quadro, FIRB ed altri programmi che presentino le stesse caratteristiche) e con fondi appositamente dedicati all'interno di tali programmi. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 01 luglio 2011 n. 276, nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MUR, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta, possono essere stipulati:
  - contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) per i responsabili di progetto finanziati dal FIRB e denominati "Futuro in ricerca" - linee di intervento 1 e 2;
  - contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) per i responsabili di progetto finanziati dal FIRB e denominati "Futuro in ricerca" - linea di intervento n. 3 - e per il ruolo di coordinatore nazionale per quelli finanziati dal FIRB denominati "IDEAS".
2. A tali contratti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.  
In particolare, il vincitore delle predette procedure di selezione dovrà svolgere, oltre all'attività di ricerca, anche attività di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.

**Art. 23 Stato giuridico**

1. Ai titolari di contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente regolamento, si applicano, le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12, della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

**Art. 24 Contratto individuale**

1. A seguito della approvazione degli atti di cui all'art. 21, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione formula la proposta di chiamata, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il vincitore, dopo l'approvazione della chiamata, è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010 non possono essere stipulati contratti di cui al presente regolamento con soggetti che alla data di stipula abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore che risulti appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
3. Nel caso in cui, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata non raggiunga la maggioranza richiesta o manchi il numero legale per la validità della seduta, il Dipartimento non potrà richiedere, nell'anno solare di approvazione degli atti e in quello successivo, la copertura di un posto per la stessa tipologia di contratto e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è



- svolta la procedura. Nel caso in cui la procedura prevedesse l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare, il vincolo di cui al precedente capoverso si applica solo allo specifico settore scientifico-disciplinare e non all'intero settore concorsuale.
4. In caso di mancata chiamata da parte del Dipartimento proponente, il vincitore può essere chiamato da altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni coerenti con la propria programmazione di attività scientifica e con le stesse modalità di cui al precedente comma.
  5. Ai ricercatori di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, comma 9, della Legge 240/2010 per i titolari di assegno di collaborazione alla ricerca, secondo il quale la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al predetto articolo e dei contratti di cui all'art. 24 della suddetta Legge, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del predetto articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  6. All'atto della stipula del contratto l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

#### **Art. 25 Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b) di tale articolo, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30%.

#### **Art. 26 Procedura per la proroga del contratto**

1. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 possono essere prorogati, per una sola volta e per soli due anni, previa valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore con le modalità, criteri e parametri di cui al D.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata, con il consenso del ricercatore, può proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento, è valutata da una Commissione, nominata dal Rettore, con le stesse modalità e con la stessa composizione di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento.
4. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
6. La procedura per la proroga del contratto di cui al presente articolo può essere attivata solo ove sia prevista la relativa copertura finanziaria di cui all'art. 3 del presente regolamento.



**Art. 27 Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

**Titolo V**

**Procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge  
240/2010 o chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 comma 9 della  
Legge 230/2005 o dell'art. 7 comma 5bis della Legge  
240/2010**

**Art. 28 Procedure selettive ex art. 18 comma 4 o di chiamata diretta**

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il numero minimo di Punti Organico da destinare alle chiamate di cui all'art. 18 comma 4, ivi comprese quelle di cui all'art. 7 comma 5bis, della Legge 240/2010 e alle chiamate dirette di cui all'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Università degli Studi di Palermo pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale un avviso pubblico ai fini della raccolta di manifestazioni di interesse, per la copertura di posti di personale docente, di studiosi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 5bis e comma 5ter della Legge 240/2010 o dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005. L'avviso può prevedere requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dalla normativa vigente e può fare riferimento a specifici settori o macro-settori concorsuali ovvero alla totalità dei settori. È possibile aderire con manifestazione di interesse fino alla pubblicazione del successivo avviso e non si ha diritto in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università di Palermo.
3. Il Consiglio di Dipartimento può chiedere al Consiglio di Amministrazione, con le scadenze da questo definite, l'attivazione di procedure concorsuali ai sensi dell'art. 18 comma 4 ovvero la chiamata di studiosi che abbiano espresso la propria manifestazione di interesse in risposta all'avviso di cui al comma 2 del presente articolo. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono assunte nella composizione di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento per le procedure di cui all'art. 18 comma 4, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata diretta di un professore ordinario, ovvero con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata diretta di un professore associato.
4. La proposta di chiamata diretta ai sensi dell'art. 7 comma 5bis della Legge 240/2010 può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico.
5. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Scuola interessata, ove costituita, e del Senato Accademico per le proposte dei Dipartimenti, valuta le proposte pervenute, verificando la compatibilità con le disponibilità di bilancio e con la programmazione di Ateneo.
6. Per le proposte di chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 approvate dal Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di quanto previsto al Titolo II del presente regolamento.
7. Per le proposte di chiamata ai sensi dell'art. 7 comma 5bis della Legge 240/2010 approvate dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone la nomina con proprio decreto.
8. Per le proposte di chiamata ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005



approvate dal Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo inoltra la richiesta al Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Rettore quindi, con proprio decreto, dispone la nomina dei docenti per i quali il Ministro abbia rilasciato la prescritta autorizzazione, indicando nel decreto la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

**Art. 29 Norma transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010" emanato con D.R. n. 3250 del 28/10/2020 e il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato - D.R. 1695 del 13/05/2019 continuano a produrre i loro effetti per le procedure bandite precedentemente alla data di entrata in vigore del vigente regolamento.